



*Comune di
Noventa Padovana*

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA***

Approvato con delibera di C.C. N. 48 del 28/11/2018
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/01/2019
Entrata in vigore il 14/02/2019

Indice generale

<u>TITOLO I.....</u>	<u>4</u>
<u>DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 - Accertamento delle violazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - Individuazione aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO II.....</u>	<u>5</u>
<u>SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 - Atti vietati.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 – Parchi pubblici.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Incuria, degrado di terreni e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche.....</u>	<u>8</u>
<u>TITOLO III.....</u>	<u>8</u>
<u>CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' PULIZIA E PUBBLICO DECORO</u>	<u>8</u>
<u>Art. 9 - Accattonaggio.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 10 – Attività proibite e uso del suolo pubblico.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 - Insudiciamento del suolo e dell'abitato.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12 - Sgombero della neve.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - Manutenzione del verde privato.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 14 - Pulizia fossati.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 15 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 16- Sosta e deposito di veicoli a due ruote e oggetti.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 17 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 19 - Cattura dei cani e di altri animali.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 20 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 21 - Targhetta dell'amministratore di condominio.....</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO IV.....</u>	<u>13</u>
<u>PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE</u>	<u>13</u>
<u>Art. 22 - Attività domestiche ed economiche.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 23 - Attività rumorose.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 24 - Dispositivi sonori di allarme sugli edifici.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 - Pubblicità fonica.....</u>	<u>14</u>
<u>TITOLO V.....</u>	<u>14</u>
<u>PROFESSIONI E ATTIVITA' LAVORATIVE.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 26 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 27 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 28 - Trasporto di oggetti.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 29 - Protezione in occasione di lavori.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 30 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 31 - Apertura di botole e chiusini.....</u>	<u>16</u>

<u>Art. 32 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 33 - Carichi sospesi.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 34 - Detenzione e deposito di materie infiammabili.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 35 - Impianti - Contatori e bombole del gas.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 36 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 37 - Uso delle risorse idriche.....</u>	<u>18</u>
<u>TITOLO VI.....</u>	<u>18</u>
<u>SANZIONI.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 38 - Sistema sanzionatorio.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 39 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità.....</u>	<u>20</u>
<u>.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 40 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 41 - Risarcimento del danno.....</u>	<u>21</u>
<u>TITOLO VII.....</u>	<u>21</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 42 - Abrogazioni.....</u>	<u>21</u>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della L. 24.11.1981 n° 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività private subordinate a qualsiasi atto di consenso e/o comunicazione comunque denominate onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dalle Autorità.
4. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.
5. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 3 - Individuazione aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso di cui all'art. 9 comma 3 della L. n. 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni in Legge 18 aprile 2017, n. 48, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso:
 - tutte le aree adibite a parchi pubblici e giardini pubblici;
 - l'area adiacente alla scuola primaria *Anna Frank* (posta tra le vie Cellini e Marco Polo) comprensiva dei marciapiedi, porticato, percorso pedonale e aree di parcheggio;
 - l'area adiacente alla scuola secondaria di primo grado *G. Santini* (posta tra le vie Valmarana e Sanzio) comprensiva del percorso pedonale, marciapiedi e aree di parcheggio;
 - l'area del complesso monumentale del Cimitero di via Roma come delimitato dalla recinzione.
2. Nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle citate aree, o in contrasto con quanto previsto dalle norme di cui all'art. 688 e 726 c.p., dell'art. 29 del dlgs 114/1998 nonché dell'art. 7 comma 15-bis del Codice della strada di cui al dlgs 285/1992, nelle aree predette, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi, qualora ne sussistano le condizioni, l'organo accertatore procede, oltre all'applicazione della sanzione e alle eventuali misure previste alle normative di riferimento, alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 e all'applicazione dell'ordine di allontanamento e di divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 - Atti vietati

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e del decoro, pregiudicarne l'igiene e la vivibilità dell'abitato.
2. In particolare è vietato:
 - a) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta, sulle panchine o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;
 - b) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;
 - c) mostrarsi in pubblico nudi o in abiti che offendano il comune senso del pudore;
 - d) nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo, quali i corsi d'acqua;
 - e) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
 - f) recar danno agli impianti della pubblica illuminazione;
 - g) scrivere, applicare etichette o adesivi sulla segnaletica stradale;

- h) sedersi sui parapetti dei ponti;
 - i) utilizzare le panchine in modo improprio ovvero impedendone l'uso ad altre persone occupandole con oggetti o per rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici;
 - j) eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 180,00, eccetto le violazioni di cui alle lettere f) e g) che comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
 4. Le violazioni di cui al comma 2 lett. b) e g) comportano il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.
 5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 4 e seguenti.

Art. 5 – Parchi pubblici.

1. All'interno dei giardini e parchi pubblici recintati è vietato trattenersi oltre l'orario di chiusura.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 6 - Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici.

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.
2. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati frontisti dovrà essere realizzata evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa derivare pericolo o disagio ai passanti.
3. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
4. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
5. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti, così da evitare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

6. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
7. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.
8. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.
9. Le violazioni ai commi 2. - 5. - 6. e 7. comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo a carico del conduttore e del proprietario del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.
10. La violazione al commi 1. - 3. e 4. comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00 e l'obbligo a carico del conduttore e del proprietario del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.
11. La violazione al comma 8. comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00 e l'obbligo a carico del conduttore e del proprietario del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 7 - Incuria, degrado di terreni e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità. E' fatto obbligo pertanto ai proprietari o conduttori di fondi agricoli, lotti di terreno edificati e ineditati di provvedere alla periodica pulizia, sfalcio delle erbacce, taglio degli arbusti spontanei, potatura di siepi e alberature.
2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.
3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.
4. Le violazioni ai commi 1. e 2. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.
5. Le violazioni al comma 3. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento ovvero l'obbligo dell'esecuzione delle opere atte ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi.

Art. 8 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico, artistico e culturale del territorio Comunale, salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, nelle seguenti zone:
 - aree adibite a parchi pubblici e giardini pubblici;
 - area adiacente alla scuola primaria *Anna Frank* (posta tra le vie Cellini e Marco Polo) comprensiva dei marciapiedi, porticato, percorso pedonale e aree di parcheggio;
 - area adiacente alla scuola secondaria di primo grado *G. Santini* (posta tra le vie Valmarana e Sanzio) comprensiva del percorso pedonale, marciapiedi e aree di parcheggio;
 - complesso monumentale del Cimitero di via Roma posto come delimitato dalla recinzione;è vietato consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti.

Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dal Sindaco secondo le modalità previste da leggi e regolamenti.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
3. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 4 e seguenti.

TITOLO III

CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' PULIZIA E PUBBLICO DECORO

Art. 9 - Accattonaggio

1. In tutto il territorio comunale è vietato chiedere l'elemosina con petulanza o molestia o esponendo cartelli od ostentando menomazioni fisiche o con minori e/o animali al seguito.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
3. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 10 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Fatte salve le norme del codice della strada e specifici regolamenti di settore, ogni occupazione del suolo od area pubblica o di pubblico uso deve essere autorizzata dall'ente proprietario, anche se effettuata con oggetti di contenute dimensioni quali cavalletti, bacheche e simili.
2. Al di fuori degli spazi appositamente individuati, è inoltre vietata qualsiasi attività assimilabile a

campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.
4. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco può ordinare lo sgombero, anche immediato, dell'area abusivamente occupata.
5. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

Art. 11 - Insudiciamento del suolo e dell'abitato

1. E' vietato lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private.
2. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale e le disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, chiunque lorda o imbratta luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto precedente, o ne riduce la funzionalità, ovvero deteriora, anche con un'azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.
3. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 4 e seguenti.

Art. 12 - Sgombero della neve

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 13 - Manutenzione del verde privato

1. Fatto salvo quanto disposto dal *Regolamento Comunale per la tutela del patrimonio arboreo e uso delle aree a verde pubblico*, i proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:
 - a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche compresi icorpi illuminanti della pubblica illuminazione, ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica;
 - b) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
- 2) Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1. lett. a) comportano il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 14 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tale da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 ad € 300,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 15 - Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, é proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. I camini ed i condotti di scarico di aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 ultimo comma del Testo Unico delle leggi di P.S.

approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, è vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale simile nel periodo dal 01 Novembre al 30 aprile. E' consentito dare fuoco nei campi alle stoppie, nel periodo 01 maggio al 31 ottobre, ad una distanza non inferiore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile purché il fatto non costituisca molestia/disagio al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

5. Le violazioni ai commi 1. - 2. e 3. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
6. Le violazioni al comma 4. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 250,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 16- Sosta e deposito di veicoli a due ruote e oggetti.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada è vietata la sosta o il deposito di cicli, motocicli, veicoli, oggetti e strutture ingombranti, che impediscono o rendono difficoltoso il transito sotto i portici, nei sottopassaggi e sui marciapiedi.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
3. I mezzi e le strutture posizionati non correttamente, potranno essere fatti rimuovere dagli Agenti della Polizia Locale.

Art. 17 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

1. E' vietato tenere in abitazione, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, devono collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.
4. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali é vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe.
5. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 18 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Fatto salvo quanto disposto da altre normative in materia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere tenuti con idoneo guinzaglio, con esclusione delle aree appositamente dedicate allo sgambamento.

2. Tutti i cani di indole mordace dovranno essere muniti anche di idonea museruola.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, i cani da pastore quando accompagnano il gregge e i cani delle forze di polizia e di pubblico soccorso.
4. Nelle aree private in cui non sia impedito l'accesso a terzi, i cani dovranno essere custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.
5. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia adeguatamente recintato e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".
6. E' vietato fare entrare i cani nelle fontane.
7. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 100,00.

Art. 19 - Cattura dei cani e di altri animali.

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico sono catturati dal personale dei canili e consegnati alle strutture previste.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
3. Le violazioni al comma 2 comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 20 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.
3. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 21 - Targhetta dell'amministratore di condominio.

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. Le violazioni di cui al comma 1. comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 250,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO IV
PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 22 - Attività domestiche ed economiche.

1. Fatto salvo quanto già previsto dagli altri Regolamenti Comunali tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi e rumori. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico.
2. Sono vietate:
 - le grida dei venditori di merci in genere o l'uso di amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi;
 - il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
3. In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili.
4. Per le attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere disposte prescrizioni con apposita ordinanza.
5. E' vietato scuotere tappeti ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi e aree pubbliche se creano disturbo o pericolo.
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 150,00.

Art. 23 - Attività rumorose

1. Fatto salvo quanto già previsto dal *Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico*, è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 24 - Dispositivi sonori di allarme sugli edifici.

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 36 e seguenti del *Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico*, l'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri manufatti e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio

di m. 250 (duecentocinquanta), deve essere ad intermittenza e cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio. In ogni caso le emissioni non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente;

- congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Tale luce non dovrà essere di colore blu, al fine di evitare confusioni con i lampeggianti dei veicoli di soccorso e di polizia.
2. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.
 3. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 250,00.

Art. 25 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita, previa autorizzazione dell'ente, negli orari stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
2. La pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato è consentita, previa autorizzazione dell'ente, nel periodo:
 - *ottobre - marzo* dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - *aprile - settembre* dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
3. In concomitanza delle consultazioni elettorali e referendarie, la pubblicità fonica è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
4. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore.
5. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO V

PROFESSIONI E ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 26 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

- 1 Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

- 2 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso, debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
- 3 Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
- 4 Le tende in genere, interne o esterne, devono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.
- 5 Qualora le violazioni al presente articolo non siano già soggette a sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o altre norme regolamentari, le stesse comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 27 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e con i criteri e le modalità dal Regolamento Comunale di igiene.
2. Devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria.
4. Lo spargimento di stallatico o liquame di origine animale, per la concimazione del terreno ad uso agricolo od orticolo, comporta l'obbligo di immediata aratura o vangatura a cura del proprietario o utilizzatore del fondo.
5. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del Regolamento Comunale di igiene.
6. Qualora le violazioni al presente articolo non siano già soggette a sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o altre norme regolamentari, le stesse comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 28 - Trasporto di oggetti.

- 1 Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito con l'adozione delle opportune cautele.
- 2 Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto.
- 3 Il trasporto di oggetti deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.
- 4 La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 29 - Protezione in occasione di lavori.

1. I marmisti, muratori, lattonieri, decoratori, pittori, gli scalpellini e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti.
2. Qualora le violazioni al presente articolo non siano già soggette a sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o altre norme regolamentari, le stesse comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 30 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali od altro.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.
3. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 31 - Apertura di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti su area pubblica o aperta al pubblico senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
3. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 32 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente, o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

4. Qualora le violazioni al presente articolo non siano già soggette a sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o altre norme regolamentari, le stesse comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 33 - Carichi sospesi.

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.
3. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 34 - Detenzione e deposito di materie infiammabili.

1. Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili/esplosive, in quantità superiore a quella d'uso corrente ai fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.
3. Qualora le violazioni al presente articolo non siano già soggette a sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o altre norme regolamentari, le stesse comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 35 - Impianti - Contatori e bombole del gas.

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Salvo diverse disposizioni di leggi o regolamenti speciali in materia, le bombole del gas devono essere collocate nel pieno rispetto delle norme tecniche di sicurezza.
3. Qualora le violazioni al presente articolo non siano già soggette a sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o altre norme regolamentari, le stesse comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 36 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato:
 - usare, manipolare o travasare in luoghi a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas, al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
 - far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
 - depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
 - impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
2. Qualora le violazioni al presente articolo non siano già soggette a sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o altre norme regolamentari, le stesse comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 37 - Uso delle risorse idriche.

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, potrà essere vietato o disciplinato l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.
2. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 200,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 38 - Sistema sanzionatorio

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si

applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000 e variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
4. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
5. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 4, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981; l'Autorità Amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Noventa Padovana e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e il referente incaricato ad impartire le istruzioni per l'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
6. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:
 - all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o di altri Enti);
 - all'area di assistenza di soggetti in condizione di disagio o emarginazione sociale.Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute.
7. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in Euro 10,00. Il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 6. del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
8. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dal Responsabile o chi per esso del singolo Settore all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale.
9. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva il Responsabile o chi per esso del singolo Settore, redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.

10. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 11 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.
11. L'istituto di cui al comma 4 (sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria) non si applica in caso di recidiva della violazione.

Art. 39 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità

1. Qualora le norme del presente Regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o del ripristino del precedente stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive e vi sia l'urgenza e/o immediata necessità, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero nei termini indicati nel verbale di accertamento o della sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore.
3. Qualora il trasgressore non provveda entro i termini assegnati nel verbale di accertamento alla cessazione dell'attività o al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Responsabile del competente Settore.
4. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione delle opere abusive previsti dal presente Regolamento, il Responsabile del Settore competente per materia ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

Art. 40 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità

1. Qualora le norme del presente Regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o del ripristino del precedente stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
2. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Responsabile del competente Settore .
3. Il Responsabile del Settore competente per materia entro un termine congruo dovrà adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione delle opere abusive previsti dal presente Regolamento, comporta il pagamento una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, con riserva, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

Art. 41 – Risarcimento del danno

1. Qualora dalla violazione di una o più norme del presente Regolamento ne derivi un danno al patrimonio dell'ente, il trasgressore e l'obbligato solidale o l'esercente la patria potestà o chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, saranno tenuti al risarcimento del danno causato.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana risulta abrogato e cessa pertanto di avere efficacia:

- il *Regolamento Comunale di Polizia Urbana* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22 maggio 2000;
- la tabella delle sanzioni amministrative relative alle violazioni al Regolamento Comunale di Polizia Urbana di cui al punto precedente, inserita nell'allegato A del *Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai Regolamenti e Ordinanze Comunali e altre leggi di competenza* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 gennaio 2005;
- *ogni altra disposizione regolamentare comunale nonché gli atti e provvedimenti* sostituiti da norme del medesimo, o con esso incompatibili.